

TI_GERICHTE 72.2018.36 vom 3. Mai 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-05-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2018.36_d20180503

FR: TI_GERICHTE 72.2018.36 du 3 mai 2018

IT: TI_GERICHTE 72.2018.36 del 3 maggio 2018

Regeste

Omicidio, tentato (art. 111 CP), lesioni gravi, tentate (art. 122 CP), minaccia (art. 180 CP), coltello da tasca, norme di condotta, assistenza riabilitativa

Erwägungen

E. 1

Esistenza di una turba psichica:

E. 1.1

L'esame del periziando mette in evidenza una turba psichica al momento dei fatti imputati nell'ipotesi accusatoria in cui si sarebbero effettivamente verificati, indicando i criteri costitutivi del disturbo rilevati nella fattispecie? Il periziando, al momento dei fatti, presentava e, attualmente, presenta, un disturbo di personalità Borderline, nei cui criteri diagnostici costituenti, contempla la difficoltà a controllare la rabbia e l'ideazione persecutoria transitoria, associato a delle situazioni di stress. Questi elementi sono stati potenziati e facilitati dall'assunzione cronica e abuso di alcol e dai farmaci psicoattivi constatati ematicamente dall'Istituto Alpino di Chimica e di Tossicologia (IACT).

E. 1.2

Se sì, quale e in che misura, riferendosi in particolar modo alle scale diagnostiche ICD-10 o DSM IV. Le patologie presentate dal periziando sono patologie invalidanti, sia a livello professionale che nella gestione funzionale della propria vita. Il Mini-ICF-APP rivela una grave alterazione del rispetto delle regole, della flessibilità, del giudizio, della persistenza, dell'integrazione nel gruppo, del contatto con gli altri. Ciò implica che per essere d'aiuto al periziando, occorre definire norme di condotta chiare, come il controllo regolare dell'astinenza alcolica attraverso strumenti ematochimici adeguati. In funzione dell'evoluzione in generale della medicina, non mi soffermo su dei parametri, ma sarà il curante a scegliere il più opportuno. Le diagnosi ritenute, sono di Disturbo da dipendenza cronica all'alcol (ICD 10: F10.20), Intossicazione alcolica con disturbo d'uso (ICD 10: F10.229), Disturbo di personalità emotivamente instabile (Borderline) (ICD 10: F60.3). Queste sono diagnosi attive e si potenziano l'una nell'altra e fanno sì che il periziato presenti una doppia problematica di turba psichica di dipendenza e di turba psichica a se stante.

E. 2

seconda ipotesi CP)? No. Inoltre:

E. 2.1

I reati presi in considerazione (se confermati) sono da mettere in relazione con la turba psichica rilevata sopra (sub. 1)? Sì. Inoltre:

E. 2.2

In questo caso era il periziando totalmente incapace di valutare il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione (art. 19 cpv. 1 CP)? No. Oppure:

E. 2.3

Era al momento dei fatti scemata la capacità del periziando di valutare il carattere illecito della sua azione (art. 19 cpv.

E. 2.4

Essendo data (in parte o pienamente) la capacità di valutazione, era al momento dei fatti scemata la capacità di agire (art. 19 cpv.

E. 2.5

Nel caso in cui l'autore avesse agito in stato di scemata capacità di valutare o di agire, quale era il grado — leggero, medio o grave — della scemata imputabilità? Medio.

E. 3

Rischio di recidiva

E. 3.1

Dal punto di vista psichiatrico forense, presenta il periziando un fondato pericolo di commettere nuovi reati? Dal punto di vista psichiatrico forense, il periziando presenta una forte probabilità di recidiva.

E. 3.2

Dal punto di vista psichiatrico forense è possibile dare indicazioni riguardo ai reati che il periziando potrebbe commettere in futuro e circa la probabilità che ciò avvenga? Il periziando, nel contesto delle diagnosi poste di personalità Borderline e di tutti gli elementi diagnostici qui contemplati oltre alla evidente problematica globale di alcolismo, presenta un forte rischio di ricaduta se non vengono stabilite delle norme precise di condotta, al fine di aiutarlo a contenere le sue pulsioni aggressive.

E. 3.3

Richiamato l'art. 64 CP:

E. 3.3.1

Dal punto di vista psichiatrico forense può essere affermato che il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo è collegato a particolari caratteristiche della personalità del periziando ed alle circostanze in cui sarebbe stato commesso il reato (art. 64 cpv. 1 lett. a CP)? No. oppure:

E. 3.3.2

Dal punto di vista psichiatrico forense può essere affermato che il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo da parte del periziando è collegato ad una sua turba psichica di notevole gravità permanente o di lunga durata (art. 64 cpv. 1 lett. b CP)? No.

E. 4

Misure terapeutiche (art. 59-61 e art. 63 CP) Richiamati gli art. 59, 60 e 63 CP:

E. 4.1

È il periziando tuttora affetto dalla turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza) rilevata sopra (sub. 1)? Sì.

E. 4.2

Ammessa la correlazione tra l'accertata turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza) ed i fatti oggetto del procedimento penale (v. risposta al quesito 2.1.), esiste un trattamento stazionario o ambulatoriale adeguato per questa turba e se sì, quale? A partire da queste diagnosi, appare adeguato l'inizio di un trattamento ambulatoriale nel contesto carcerario. L'esecuzione della pena in ambiente carcerario non inficia l'esito del trattamento. Al termine della pena il periziato può essere aiutato dai servizi territoriali dell'OSC, oppure da uno psichiatra FMH, che devono tenere conto della tendenza alla non compliance. Non da ultimo può essere preso in considerazione il neocostituito Servizio Gestione Cantonale Persone Minacciose e Pericolose (GCPMP). Il Servizio potrebbe essere d'aiuto al curatore generale, allo psichiatra referente o al servizio territoriale competente.

E. 4.3

Vi è da attendersi che con questo trattamento si potrà evitare il rischio che il presunto autore commetta nuovi reati in connessione con la sua turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza)? In questo senso è solo il trattamento stazionario idoneo a contenere il rischio di nuovi reati, oppure un trattamento ambulatoriale risulterebbe ugualmente adeguato? L'obbligatorietà del trattamento, il suo contenuto, i controlli regolari dei parametri biochimici che attestano l'astinenza dal consumo alcolico, aiuteranno il periziando a evitare nuovi reati, a condizione che venga garantita la messa in atto e la continuità del rispetto delle norme di condotta per la cura.

E. 4.4

Quali le possibilità pratiche (istituti, enti, servizi, ecc.) per attuare il trattamento suggerito in Ticino o in altri Cantoni? Vedi

E. 4.5

Il periziando è pronto a sottoporsi a questo trattamento? Un tale trattamento ordinato contro la volontà del periziando, avrebbe comunque possibilità di successo? Al momento attuale, la risposta è positiva, tuttavia, occorre verificare la continuità della cura a livello territoriale.

E. 4.6

La contemporanea espiazione della pena pregiudicherebbe o ostacolerebbe fortemente il successo del trattamento? No. Il trattamento può essere iniziato durante la sua carcerazione.” (AI 48). 6. In diritto e convincimento della Corte 6.1. Tentato omicidio intenzionale, subordinatamente lesioni gravi, subordinatamente lesioni semplici aggravate 6.1.1. Tentato omicidio intenzionale a. Giusta l'art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni. Per l'art. 111 CP, è necessario - dal profilo oggettivo - un comportamento omicida, la morte di un essere umano e un rapporto di causalità naturale ed adeguato tra il comportamento dell'autore e la morte della vittima. Risulta evidente che trattandosi in concreto di un tentato omicidio, la morte e il rapporto di causalità non devono evidentemente essere realizzati. Il comportamento omicida può consistere in un'azione o in un'omissione. Poco importa sapere il mezzo utilizzato per compiere tale azione. Infatti, l'illiceità non si caratterizza attraverso il modo di procedere, ma attraverso il risultato finale desiderato o ottenuto. b. In casu, restando sull'aspetto oggettivo, bisogna considerare che il comportamento

dell'accusato, ovvero quello di munirsi di un coltello con una lama di 8 centimetri e sventolarlo ripetutamente all'altezza del viso della vittima non può essere qualificato come comportamento omicida e questo in relazione al fatto che la zona del corpo cui sono stati diretti i colpi, è sì notoriamente sede di organi vitali, organi che non potevano tuttavia essere raggiunti dallo sventolio del coltello in corrispondenza del viso della vittima. In queste condizioni non è data la probabilità che le coltellate dirette al viso, si noti infatti che in nessuna dichiarazione raccolta in corso di inchiesta sono mai risultati dei colpi diretti al collo, potessero ferire a morte la vittima. Sebbene risulti difficile capire dove con esattezza siano stati vibrati i colpi, pare certo che i medesimi fossero indirizzati all'altezza del volto. È quindi improbabile che IM 1 avesse mirato al tronco o al collo già per il solo fatto di trovarsi dietro ad un cancello chiuso che ha dovuto oltrepassare con il braccio. c. Ne discende che la Corte non ha ritenuto che la condotta di IM 1 abbia integrato gli estremi del reato di omicidio intenzionale, nella forma del tentativo. I colpi vibrati dall'imputato nei confronti della vittima non erano infatti idonei a causarne la morte.

6.1.2. Tentate lesioni gravi a. Ai sensi dell'art. 122 CP, chiunque commette una lesione grave, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni. L'art. 122 CP contiene una lista esemplificativa e non esaustiva di casi in cui le lesioni sono da ritenere gravi (Hurtado Pozo, *Droit pénal, Partie spéciale*, 2009, pag. 158-159, n. 524 seg.; Donatsch, *Strafrecht III, Delikte gegen Einzelnen*, 9a ed. 2008, pag. 38 segg). Fra essi, rientrano quelli in cui la ferita cagionata alla vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1), quelli in cui il corpo, un organo o un arto importante subisce una mutilazione o la perdita dell'uso, nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente un'incapacità al lavoro, un'infermità o una malattia mentale o uno sfregio del viso (cpv. 2). Vi è poi la clausola generale che permette di qualificare come lesioni gravi anche altri gravi danni al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona (cpv. 3). b. Determinante per definire "grave" una lesione è la natura della lesione stessa e non il comportamento che l'ha cagionata (Roth/Berkemeier in *Basler Kommentar Strafrecht II*, 3a ed. 2013, n. 1 ad art. 122 CP; Hurtado Pozo, *op. cit.*, n. 528, pag. 159). Il cpv. 2 dell'art. 122 annovera, tra le lesioni che sono da considerarsi gravi, sia la mutilazione di un organo importante, che lo sfregio, grave e permanente, del viso. Per quanto attiene al primo aspetto, con particolare riguardo ad organi doppi che, sebbene importanti, non sono, almeno singolarmente, vitali, si pensi per esempio agli occhi, la dottrina ha ritenuto che la lesione di un solo occhio possa essere sufficiente per essere considerata come una lesione grave (BSK *Strafrecht II-ROTH/BERKEMEIER*, n. 13 ad art. 122). L'importanza dell'organo, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, non è quindi tanto da determinarsi a priori, quanto piuttosto avuto riguardo della situazione personale e professionale della vittima (STF 4P.9/2002 del 19 marzo 2002, c. 2d; PC CP, n. 12 ad art. 122). In merito invece allo sfregio, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che un taglio, che dall'angolo della bocca arriva fino all'orecchio e la cui cicatrice incide in modo permanente sull'espressione del volto, configuri una lesione grave (DTF 115 IV 17). Parte della dottrina e la giurisprudenza hanno sottolineato che anche per determinare se a fronte di uno sfregio al volto si sia effettivamente in presenza di una lesione grave occorre tenere conto anche della situazione personale della vittima, per esempio della professione esercitata dalla medesima, ritenuto come, a titolo esemplificativo, lo sfregio del volto di un modello abbia maggior impatto sulla vittima di quello occorso ad un giocatore di hockey (BSK *Strafrecht II-ROTH/BERKEMEIER*, n. 8 ad art. 122). Va tenuto in considerazione anche l'impatto della lesione sulla qualità di vita della vittima, come per esempio il fatto che il danno possa comportare la rinuncia forzata a degli hobby (DTF 105 IV 179; Roth/Berkemeier, *op. cit.*, n.

21 ad art. 122 CP). c. Secondo la giurisprudenza, sussiste il tentativo (art. 22 CP) qualora l'autore realizzi tutti gli elementi soggettivi dell'infrazione e manifesti la sua intenzione di commetterla, senza che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113 consid. 1.4.2 pag. 115 e rinvii). Il tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (sentenza 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.1.1). d. In casu, nonostante le lesioni effettivamente inflitte alla vittima siano state di limitata gravità, per la valutazione penale, l'atto commesso non può venir esaminato unicamente in base all'esito che esso ha avuto (STF 6B_612/2013 dell'8 novembre 2013, consid. 1.3.; STF 6B_1106/2017 del 15 marzo 2018, consid. 3.2.). In effetti, si devono tenere in considerazione la pericolosità dell'arma da taglio utilizzata, la zona colpita, le modalità d'azione e, dal punto di vista soggettivo, le intenzioni, rispettivamente le conoscenze dei fatti, dell'autore (STF 6B_954/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2.1.). In merito a quest'ultimo punto, si ricorda che il legislatore ha definito le nozioni di intenzionalità all'art. 12 cpv. 2 CP: commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP). La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio, l'autore accetta che l'evento si realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 9 consid. 4.1). e. Ritenuto come, di regola, la volontà dell'interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (STF 6B_1015/2014 del 1 luglio 2015 consid. 2.1.; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2.; 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4). Per costante giurisprudenza il giudice può determinare il volere dell'autore quando - in base al suo sapere - la realizzazione del pericolo gli appariva così probabile che la sua predisposizione ad accettarla come conseguenza del suo agire può ragionevolmente essere interpretata come una presa in considerazione della realizzazione dell'evento (STF 6B_775/2011 del 4 giugno 2012 consid. 2.4.1.; DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3.; 130 IV 58 consid. 8.4, e riferimenti). Tra gli elementi esteriori - da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui esso si produca - figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è la violazione del dovere di diligenza e quanto più alta è la probabilità che il rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell'esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l'autore aveva accettato l'ipotesi che l'evento dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; 6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1; 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1). La probabilità di realizzazione del rischio deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF

6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo in cui egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; 6B_656/2009 dell'11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c). f. Sulla potenziale pericolosità di un coltello da tasca con una lama di 8 centimetri non vi sono dubbi. In primo luogo vanno considerate le modalità con cui il ferimento è avvenuto: come ammesso dal prevenuto ed accertato da questa Corte, egli in quel momento era “brillo” (per usare le sue stesse parole) ed agitato poiché confrontato a numerosi giovani presenti fuori dalla propria abitazione. IM 1, dapprima ha cercato di allontanare il gruppo tirando nella direzione dei giovani almeno una bottiglia ed in seguito, all'avvicinarsi di uno dei presenti al cancello che delimita il proprio giardino, che gli chiedeva spiegazione per il suo gesto, già di per sé, scriteriato, egli ha estratto dalla tasca il precitato coltello, che ha poi vibrato all'altezza del viso della vittima, senza preoccuparsi di dove avrebbe potuto colpire, né delle conseguenze delle proprie azioni, tant'è che nemmeno si è reso conto di avere ferito _____ alla mano che questi aveva alzato per proteggersi il volto. Il tutto è per giunta avvenuto in una situazione dinamica, di fronte ad un soggetto in movimento. g. Nel caso che ci occupa, è quindi da ritenere accertato, ai sensi della dottrina e della giurisprudenza richiamate ai considerandi precedenti, che una ferita da taglio al viso avrebbe potuto causare il ferimento degli occhi, oppure produrre uno sfregio, grave e permanente, con relative conseguenze, ancor più gravi, considerata la giovane età della vittima ed il fatto che determinati sbocchi professionali, in caso di grave ferimento al volto e conseguenti cicatrici o parziali paralisi, gli sarebbero preclusi. Dal punto di vista oggettivo è quindi integrato il reato di tentate lesioni gravi. h. Dal profilo soggettivo è stato ritenuto il dolo eventuale. In effetti, avendo IM 1 sventolato il coltello a casaccio all'altezza del viso di _____ mentre questo gli si stava avvicinando, l'imputato, “brillo” ed in uno stato di rabbia, ha compiuto gesti potenzialmente atti a procurare delle lesioni permanenti e gravi. Vestè, ulteriormente, il dolo eventuale il suo completo disinteresse per le conseguenze che un simile gesto avrebbe potuto avere, confermato dal fatto ch'egli nemmeno si è preoccupato di verificare se aveva ferito il giovane; anzi, non se n'è neppure reso conto. Alla luce delle elevate possibilità di provocare lesioni serie alla vittima, l'imputato ha pertanto coscientemente assunto ed accettato il rischio di provocare gravi danni a quest'ultima. Del resto, quantunque in condizioni alterate, egli era ben cosciente del fatto che, vibrando un coltello come quello che ha usato, a casaccio, all'altezza del volto, avrebbe potuto causare ferite molto gravi e permanenti. Per tacere del fatto che IM 1 era già stato condannato nel 2000 per un fatto simile, con il che conosceva benissimo la potenziale pericolosità del proprio agire. Si aggiunga altresì che, come verrà evidenziato in seguito, l'imputato, armato dello stesso coltello o di un tubo di ferro, poco importa, ha poi inseguito l'accusatore privato, gesto che testimonia di una volontà di aggredire e non certo un sentimento di paura, o l'intento di “solo” difendersi come preteso dalla difesa. Egli ha quindi delinquito per dolo eventuale e si è reso, con ciò, autore colpevole di tentate lesioni gravi. 6.2. Minaccia 6.2.1. L'art. 180 cpv. 1 CP commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. La condanna per minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni cumulative: da un lato, l'autore deve avere usato grave minaccia, dall'altro, il destinatario deve esserne stato spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a). È grave la minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. La gravità dell'intimidazione deve essere valutata, non con

riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi (STF 6S.251/2004 del 3 giugno 2005, consid. 3.1; DTF 99 IV 211 consid. 1a; Corboz, *Le infractions en droit suisse*, 3a ed. Berna 2010, ad art. 180 CP, n. 6). È, pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità (Delnon/Rudy, in *Basler Kommentar, Strafrecht II*, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 180 CP, n. 19 e seg.; CCRP, sentenza del 12 dicembre 2007, inc. n. 17.2006.19, consid. 3a con richiamo). È, poi, necessario - per l'applicazione dell'art. 180 CP - che la messa in atto della minaccia dipenda dalla volontà dell'autore. Non è, invece, necessario né che l'autore abbia l'intenzione di mettere in atto la sua minaccia né che egli sia effettivamente in grado di concretizzarla (DTF 106 IV 128 consid. 2a; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 4; Donatsch, *Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen*, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, 10a edizione, pag. 423). Perché sia realizzato il reato di minaccia, non basta che il suo destinatario abbia compreso di essere stato minacciato. È ancora necessario che egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni autori, è necessario che il turbamento generato dalla minaccia sia tale da limitare la volontà del minacciato (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 12). Secondo altri, invece, è sufficiente che il turbamento comprometta il senso di sicurezza della vittima senza che sia necessaria un'effettiva coartazione della volontà della vittima (Delnon/Rudy, in op. cit., ad art. 180, n. 10 e 11). Oltre ad essere grave la minaccia proferita deve anche essere illecita, condizione che si realizza quando il pregiudizio annunciato dall'autore della minaccia è già di per sé illecito (Hurtado Pozo, *Droit pénal Partie spéciale*, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, pag. 724 n. 2409; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 11). Dal punto di vista soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche solo eventuale. Ciò significa che l'autore deve avere voluto incutere spavento o timore alla vittima ed essere stato consapevole che la sua minaccia avrebbe comportato tale effetto, o perlomeno avere accettato il verificarsi di tale effetto (Delnon/Rudy, in op. cit., ad art. 180, n. 33; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 16; sentenza CARP del 30 gennaio 2013, inc. 17.2012.76, consid. 13 e 14).

6.2.2. Nei procedimenti aventi per oggetto reati perseguibili a querela di parte, la querela costituisce un presupposto processuale ai sensi dell'art. 403 cpv. 1 lett. c CPP (BSK, *Schweizerische Strafprozessordnung*, 2a ed. 2014, n. 5 ad art. 403 CPP). Giusta l'art. 118 CPP cpv. 1 e 2 è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile, ritenuto che la querela è equiparata a tale dichiarazione. Ai sensi del cpv. 1 dell'art. 30 CP, se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia punito. Concretamente, ACPR 1 è stato sentito in data 15 agosto 2017 in qualità di accusatore privato. In tale contesto, egli ha espressamente dichiarato la propria volontà di costituirsi accusatore privato nei confronti di IM 1. In difetto di una querela a sé stante o esposta a verbale, ma in presenza dell'espressa costituzione di accusatore privato nelle forme di cui all'art. 119 CPP, la dottrina conclude che quest'ultima sia da qualificarsi come querela (BSK, *Strafrecht I*, 2011, n. 50 ad art. 30), non essendo necessario che il soggetto abbia o meno impiegato il termine di "denuncia penale" o "querela penale"; rilevante è invece la circostanza che si possa evincere il suo intento a che l'imputato venga perseguito (*Commentaire Romand, Code pénal I*, 2009, n. 10 ad art. 30), ciò che è da considerarsi il caso ACPR 1.

6.2.3. Nel caso di specie, certo è che IM 1, dopo aver ferito _____, non si è fermato. Egli infatti è uscito dal proprio giardino mosso dall'intento violento, di fare male, brandendo un coltello, o un palo di ferro, poco importa, ed ha rincorso ACPR 1. Risulta pertanto evidente il timore incusso dall'agire dell'imputato nei confronti dell'accusatore privato, che si è visto

rincorrere da un individuo, aggressivo, che aveva appena ferito un'altra persona e che brandiva un oggetto pericoloso con cui avrebbe, quantomeno, potuto ferirlo. La reazione di ACPR 1, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è stata quella di una persona che, in un momento di pericolo, cerca, come meglio può, di bloccare il proprio aggressore, in questo caso tirandogli dei sassi. Con tutta evidenza, il reato in esame è da ritenersi configurato e l'atto d'accusa deve quindi essere confermato per quanto al punto 2. del medesimo, oltre che per quanto attiene all'aspetto oggettivo, anche dal punto di vista soggettivo. IM 1 è quindi stato ritenuto colpevole di minaccia ai danni di ACPR 1. 7.

Imputabilità dell'autore Giusta l'art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena (art. 19 cpv. 2 CP). Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, secondo l'art. 20 CP, l'autorità istruttoria o il giudice devono ordinare una perizia. Il perito, come anticipato, ha evidenziato che " al momento dei fatti il periziando era parzialmente incapace di valutare il carattere illecito dei propri atti, rilevando una scemata imputabilità di grado medio " (AI 48). 8.

Della commisurazione della pena 8.1. L'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del previgente diritto designava con le espressioni " risultato dell'attività illecita " e " modo di esecuzione " (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). In quest'ambito, si inserisce l'eventuale responsabilità limitata dell'autore. In una sentenza dell'8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un'interpretazione puramente letterale del testo dell'art. 19 cpv. 2 CP (" il giudice attenua la pena ") - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell'autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). Precisato come la diminuzione della responsabilità non costituisca che un criterio attenuante fra i molti altri - per esempio, le

circostanze attenuanti specifiche di cui all'art. 48 lett. a - c, le circostanze di cui agli art. 11 cpv. 4, 16 cpv. 1, 18 cpv. 1, 21, 23 cpv. 1 e 25 CP - e come altre circostanze (ad esempio, i motivi biasimevoli) possano invece aumentare la colpa e compensare così la diminuzione della capacità cognitiva o volitiva, il TF ha precisato che, al riguardo, il giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.6). Nella valutazione delle ripercussioni dell'accertata scemata imputabilità sulla colpa soggettiva del reo, il giudice, esercitando l'ampio potere di apprezzamento che la legge gli conferisce in materia, può applicare la scala abituale: una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta ad una colpa da grave a molto grave in ragione di una diminuzione leggera della responsabilità; rispettivamente, può essere ridotta ad una colpa da media a grave in ragione di una diminuzione media della responsabilità o, ancora, può essere ridotta ad una colpa da leggera a media in ragione di una diminuzione grave della responsabilità (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). A partire da questa valutazione approssimativa, il giudice deve poi prendere in considerazione gli altri fattori di commisurazione della pena. Tale modo di procedere permette di tener conto integralmente della diminuzione della responsabilità e, dunque, della colpa soggettivamente meno grave dell'imputato ma impedisce che a tale fattore venga attribuita un'importanza troppo grande, come invece accadeva in precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205). 8.2. Per l'art 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato

condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1 CP previgente) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell'imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN, *La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis artile*, in CGS, Berna, 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall'art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell'orientamento giurisprudenziale che, constatata l'impossibilità di fare previsioni positive più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come previsto dall'art. 41 cfr. 1 cpv. 1 CP previgente, ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l'art. 42 cpv. 1 CP richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiatione della pena, ritenuto che, a quest'ultimo riguardo, il giudice ordinerà l'esecuzione della pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l'autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall'effettiva esecuzione della sanzione (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 42 no. 9).

8.3. Conseguentemente all'art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di uno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP). Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi poco chiare. In altre parole e detto ancor più semplicemente il primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito dall'assenza di prognosi negativa.

8.4. Occorre, dunque, determinare la colpa di IM1 in funzione delle circostanze legate al fatto commesso (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell'intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all'autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4). Per la Corte la colpa dell'accusato dal profilo oggettivo è media. IM1 avrebbe potuto concretamente causare delle lesioni gravi alla vittima, reato, nel caso di specie, per fortuna, integrato solo nella forma del tentativo, che, a dire il vero, non si è tramutato in reato consumato non perché questa non fosse la sua, perlomeno accettata, volontà interiore, ma solo per una mera casualità, grazie alla pronta reazione della vittima

che ha alzato le braccia, incontrando la lama del coltello brandito dal prevenuto e che così, pur ferendosi ad una mano, è riuscita a proteggere il proprio volto. Se le azioni dell'imputato non hanno avuto ben altre conseguenze è quindi stato solo per caso, non perché egli non volesse, come più volte ha dichiarato, ferire nessuno. Non pago, dopo aver ferito _____, in segno di ulteriore sfida nei confronti dei giovani che si erano fermati davanti alla propria abitazione, IM 1 è uscito dalla proprietà, rincorrendo l'accusatore privato, minacciandolo, brandendo, come già indicato, il medesimo coltello impiegato qualche istante prima per ferire la vittima, come riferito dallo stesso ACPR 1, o un tubo di metallo, come dichiarato da _____ venendo poi fermato solo perché colpito da un sasso e quindi rovinato al suolo. In questo senso il concorso di reati non va affatto banalizzato perché con più atti, IM 1 ha leso più beni protetti. La colpa è poi grave dal punto di vista soggettivo. IM 1 ha agito per motivi futili e manifestamente inconsistenti, senza essere stato provocato. Ciò posto deve, di contro, essere tenuta in considerazione la scemata imputabilità di grado medio riscontrata dal perito, elemento, quest'ultimo, che incide direttamente sulla colpa soggettiva dell'imputato (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2), qualificandola di media. In ragione di tutto quanto sopra, la Corte si è chiesta, conformemente all'art. 49 cpv. 1 CP, quale avrebbe potuto essere la pena base nell'ipotesi di un reato di lesioni gravi consumate, per il quale è possibile infliggere una pena detentiva fino a dieci anni, ritenendo congrua, per l'aspetto oggettivo, una pena base attorno ai tre anni. Stanti i futili motivi di cui sopra, dal lato soggettivo, la pena base si sarebbe attestata non lontano dai cinque anni, se non che la stessa ha dovuto essere dimezzata tenuto conto del grado di scemata imputabilità medio in capo al reo. In debita considerazione è altresì stato ritenuto il fatto che l'imputato ha agito per dolo eventuale e integrato il reato di lesioni gravi nella forma del tentativo. Venendo alle circostanze personali, la Corte rileva che non ci sono particolari attenuanti. IM 1 ha un precedente penale che pesa a suo carico, non ha nessun progetto per il futuro e ha difficoltà a rispettare le regole. In definitiva, gli unici fattori che depongono per una mitigazione della pena sono una certa collaborazione ed il periodo di carcerazione preventiva sofferto. Per contro pesa a suo carico il concorso di reati, che ne aggrava la pena di almeno quattro mesi. Tutto quanto sopra ben ponderato, la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva di tre anni.

8.5. Resta la questione della prognosi. Nel caso di IM 1, come rilevato dal perito, Dr. med. _____, "(...) il periziando presenta una forte probabilità di recidiva." . Ad oggi, la prognosi è quindi da ritenersi negativa, come del resto rilevato dal perito; l'imputato non ha nemmeno coscienza di malattia e meglio della sindrome di dipendenza da alcol, che, per finire, è la ragione principale da cui derivano i suoi comportamenti contrari all'ordine pubblico. A ciò aggiungasi l'aspetto antisociale diagnosticato, che ne rendono una persona dal continuo pericolo di recidiva. Anche in occasione del dibattimento, IM 1 ha identificato la fonte dei propri problemi, sia di salute, che a livello di comportamento e quindi sociali, negli stati depressivi che ha affrontato nel corso degli anni, non riconoscendo la dipendenza da alcol fintanto che non gli è stata apertamente contestata (cfr. verbale di interrogatorio dibattimentale). Tuttavia, considerato che, sempre a mente del perito, il disturbo da abuso di alcol è un elemento significativo nell'aumento del rischio di atteggiamenti violenti che, associati al disturbo della personalità borderline, potenziano ulteriormente il rischio di pericolosità, la Corte si è chiesta se fosse possibile, nel caso di specie, trovare un'alternativa alla sola pena detentiva. Dopo aver lungamente riflettuto, la Corte ha ritenuto che ad oggi la liberazione del prevenuto non è possibile. La Corte è, tuttavia, ben conscia del fatto che, secondo la giurisprudenza, la pena detentiva da espiare deve essere l'ultima ratio . Infatti,

prima di escludere ogni possibilità di sospensione condizionale (in specie solo parziale), occorre esaurire ogni altra forma efficace di punizione. In tal senso, vi è quindi un margine che ha permesso alla Corte di propendere per una pena parzialmente sospesa in ragione di 24 mesi, per un periodo di prova più lungo possibile, ritenuto che la prognosi negativa è legata al consumo di alcol, che può essere monitorato e controllato con le misure terapeutiche e comportamentali, di cui al considerando n. 9. 9. Misure terapeutiche 9.1. Il Dr. med. _____ ha ritenuto adeguato l'inizio di un trattamento ambulatoriale, nel corso del quale “ (...) occorrerà tenere conto dei limiti evidenziati attraverso il mantenimento dell'obbligatorietà del trattamento e, nel caso specifico, andrebbe favorito il mantenimento delle capacità esecutive, attraverso l'ergoterapia nella forma più semplice, quali potrebbero essere delle attività occupazionali. Per contro, la capacità organizzativa che è pure compromessa, potrebbe venir aiutata con il mantenimento delle misure di protezione e di accompagnamento nel contesto carcerario, ritenuto come quest'ultimo non ne inficerebbe il buon esito .” (AI 48). Il perito ha altresì precisato che l'obbligatorietà del trattamento, il suo contenuto e i controlli regolari dei parametri biochimici che attestano l'astinenza dal consumo alcolico, aiuteranno il periziando ad evitare nuovi reati, abbassando quindi notevolmente il rischio di recidiva. L'imputato ha inoltre già dato la propria disponibilità a sottoporsi ad un trattamento (AI 48), confermando, in occasione del pubblico dibattimento, di essere conscio del fatto che in futuro sarà chiamato a tenere sotto controllo il “ problema dell'alcol ”, astenendosi dal consumarne (cfr. verbale di interrogatorio dibattimentale). In definitiva la Corte, per rafforzare la parziale sospensione condizionale della pena, pur dando atto che considerazioni di prevenzione generale hanno scarso, sebbene non nullo, rilievo nella determinazione della pena, ha condiviso il parere del perito sulla necessità di un trattamento ambulatoriale, ordinandone pertanto l'esecuzione già in sede di espiazione della pena. Infatti, solo un serio lavoro di presa di coscienza delle proprie azioni e delle relative cause può lasciare la speranza che IM 1 si ravveda. Ma ciò, da solo, non basterebbe per concedere la sospensione condizionale parziale della pena, quantunque tale trattamento sarebbe ugualmente efficace anche in caso di espiazione (DTF 6S_48/2005 del 6 aprile 2005 consid. 1.2.; DTF 120 IV 1 consid. 2b). 9.2. Ad ulteriore rafforzamento di un suo futuro reinserimento nella società, appare dapprima del tutto adeguata un'assistenza riabilitativa ai sensi dell'art. 93 CP che monitori costantemente la situazione affinché, ai primi segnali di eventuali ricadute, si possano adottare le necessarie misure di contenimento, perché il problema principale di IM 1 resta la dipendenza da alcol; problema che né lui, né la madre, sono in grado di tenere sotto controllo. La Corte ha inoltre ritenuto necessario ordinare, parallelamente, delle norme di condotta per tutto il periodo di prova, e meglio: a) divieto di consumare qualsiasi bevanda alcolica; b) obbligo di sottoporsi a regolari controlli dell'alcolemia, la cui frequenza e le cui modalità vengono lasciate all'autorità dell'esecuzione, ritenuto che, considerata la scarsa propensione dell'imputato al rispetto delle regole, il semplice obbligo di astinenza non è sufficiente a diminuire il rischio di recidiva; c) obbligo di sottoporsi ad una farmacoterapia ematochimica volta ad inibire il consumo di bevande alcoliche. L'imputato, tenendo conto del carcere preventivo già scontato, rimarrà dunque in stato di carcerazione, dal momento della pronuncia della sentenza, per ulteriori tre mesi, tempo che la Corte ha stimato necessario per organizzare tutto quanto sopra ordinato, vale a dire, trattamento ambulatoriale e norme di condotta, assistenza riabilitativa compresa. IM 1 è stato altresì reso attento che l'inadempienza colpevole, indiziante di recidività, di una norma di condotta implicherà il ripristino della pena detentiva, come pure il mancato seguito dell'assistenza riabilitativa costituisce reato a

sé stante (art. 295 CP). 10. Sequestri, tasse, spese e nota d'onorario 10.1. Come da richiesta del Procuratore pubblico, cui la difesa non si è opposta, tutto il materiale in sequestro, comunque pericoloso, trattandosi di coltelli analoghi a quello utilizzato dall'imputato al momento dei fatti, è stato confiscato. 10.2. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del condannato. 10.3 Le spese per la difesa d'ufficio sono state approvate in ragione di CHF 10'430.20. visti gli art.: 12, 22, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 63, 69, 87, 93, 94, 111, 122, 123 cifra 2 cpv. 2 e 180 cpv. 1 CP; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. lesioni gravi tentate per avere, ad _____, in via _____, il 14 agosto 2017, verso le 23:40 circa, all'entrata del giardino della sua abitazione, a mano di un coltello da tasca marca Victorinox con lama della lunghezza di 8 cm circa, tentato di cagionare delle lesioni gravi a _____, e meglio per avere, brandito più volte il coltello aperto a casaccio in direzione del viso, così facendo colpito il minorenne _____ alla mano sinistra, agendo pertanto con dolo eventuale, non riuscendo nel suo intento per puro caso, ritenuto che il mezzo utilizzato e le modalità messe in atto erano idonee a cagionare a _____ danni al corpo potenzialmente gravi; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 1.2. minaccia, per avere, ad _____, in Via _____, il 14 agosto 2017, verso le ore 23:45/50 circa, usando gravemente minaccia, incusso spavento e timore ACPR 1, rincorrendolo lungo la via, dopo aver ferito _____. nelle circostanze di cui al pinto 1.1., e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. Di conseguenza, avendo agito in stato di scemata imputabilità, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 3. L'esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi e al condannato è impartito un periodo di prova di 5 (cinque) anni. Per il resto è da espriare. 4. È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena. 5. Per la durata del periodo di prova sono ordinate le seguenti norme di condotta: 5.1. divieto di consumare qualsiasi bevanda alcolica; 5.2. obbligo di sottoporsi a regolari controlli dell'alcolemia, la cui frequenza e le cui modalità vengono lasciate all'autorità dell'esecuzione; 5.3. obbligo di sottoporsi ad una farmacoterapia ematochimica volta ad inibire il consumo di bevande alcoliche; 5.4. obbligo di sottoporsi ad un'assistenza riabilitativa ex art. 93 CP. 6. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro. 7. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- (tremila) e le spese procedurali sono a carico del condannato. 8. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 8.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per: onorario fr. 9'482.00 spese fr. 948.20 totale fr. 10'430.20 8.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 10'430.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a: Comunicazione a: Per la Corte delle assise criminali II

Presidente		La vicecancelliera	Distinta	spese:	Tassa di
giustizia	fr.	3'000.--	Inchiesta	preliminare	fr.
2'453.40	Perizia		fr.	5'618.20	Altri disborsi (postali, tel., ecc.)
fr.	128.50	fr.	11'200.10	=====	